

**Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Recesso del socio di s.r.l. trasformata in s.p.a - Disciplina "ante" trasformazione ex art. 2473 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Disciplina del recesso del socio di s.p.a. - Applicazione analogica - Esclusione**

---

**Cassazione Civile, Sez. I, 12 novembre 2018, n. 28987**

*"In caso di recesso del socio di S.r.l. esercitato successivamente alla trasformazione in S.p.a., in considerazione del rafforzamento della tutela del diritto al disinvestimento dei soci di minoranza, rispetto a quella della stabilità del vincolo associativo, dovuto alle nuove caratteristiche personalistiche del tipo societario della S.r.l. configurato dalla riforma del 2003, la disciplina del diritto di recesso è quella dettata per le S.r.l. dall'art. 2473, comma 2, c.c. che non prevede termini di decadenza, essendo contrario alla lettera del comma 1 della citata norma, nonché alla "ratio legis" e alla buona fede, assoggettare il socio dissenziente ai ridotti termini di esercizio del recesso fissati per le S.p.a. dall'art. 2437 bis c.c., da ritenersi non applicabile analogicamente per la diversità di presupposti del recesso nei due tipi societari; pertanto, in detta ipotesi, il diritto di recesso del socio va esercitato nel termine previsto nello statuto della S.r.l., prima della sua trasformazione in S.p.a., e, in mancanza di detto termine, secondo buona fede e correttezza, quali fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, dovendo il giudice del merito valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti.*

I soci di una S.r.l. trasformata in S.p.a., all'indomani della riforma del diritto societario del 2003, dichiarano di voler recedere ai sensi dell'art. 2473, comma 1, c.c.

In mancanza di specifiche previsioni statutarie, i soci avevano esercitato il diritto di recesso a mezzo posta, inviando le loro raccomandate ventisette e ventotto giorni dopo l'iscrizione della suddetta delibera di trasformazione nel registro delle imprese. La società aveva negato il loro diritto di recesso sostenendo che fosse tardivo.

La Cassazione è stata, perciò, chiamata a pronunciarsi sull'applicazione della disciplina da seguire in caso di recesso avvenuto a seguito della trasformazione di una S.r.l. in S.p.a. e sulla tempestività dello stesso, in mancanza di una previsione statutaria e normativa. Con riferimento alle norme da seguire in caso di trasformazione, la Suprema Corte ha affermato che debba essere applicata la disciplina della società trasformata e non della trasformata.

Mentre, con riferimento alla tempestività del recesso da una S.r.l. il cui statuto non preveda alcun termine di decadenza, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che la risposta debba essere ricercata attraverso un'*analogia iuris* e non *legis*, rinviando così ai principi generali di correttezza e buona fede ed escludendo l'applicazione dell'art. 2437 bis, comma 1, c.c.

Per questi motivi, la decadenza dal diritto di recesso di un socio di S.r.l. (che non prevede alcun termine di esercizio) è rimessa alla libera valutazione del giudice di merito, che deve esaminare le modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti.